

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE.

Nr. Progr. **165**
Data **23/12/2015**
Seduta NR. **52**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILAQUINDICI* questo giorno *VENTITRE* del mese di *DICEMBRE* alle ore *11:30* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	N
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 143 del 16.12.2014, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Sociale ricreativo culturale "Cà Rossa" per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale – anno 2015";

Considerato che l'Associazione "Cà Rossa":

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità;
- ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della convenzione;
- è operativa da anni nel territorio;
- garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte;
- opera in rete con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione;

Dato atto che, attraverso l'operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

- l'anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all'integrazione tra le diverse generazioni;
- completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta;
- collaborazione per la realizzazione di servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall'11.11.1993;
- all'attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Ritenuto di definire con l'Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che: *“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale”;

Dato atto a tal fine che l'assunzione dell'impegno in oggetto connessa a contratto pluriennale è finalizzata a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione di Volontariato denominata Centro Sociale Ricreativo Culturale “Cà Rossa” per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale, quale risulta dallo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2018 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 12.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nell'Intervento “Trasferimenti” del Bilancio Pluriennale per gli anni 2016 e 2017, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio Pluriennale 2016/2018 per l'anno 2018;
- 4) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Rep. n° _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- 1) il Comune di Anzola dell'Emilia (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva;
- 2) l'Associazione di Promozione sociale CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA", che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F.: 92030460379, con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via XXV Aprile n. 25, iscritta nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale, rappresentata dalla Signora TURRINI DINA in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

PREMESSO CHE:

- il Comune di Anzola dell'Emilia ha da anni destinato un immobile di proprietà a centro sociale per promuovere un ruolo attivo degli anziani nella società, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione e di valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione;
- il Centro Sociale, nei rapporti con le Istituzioni e in rapporto alla legislazione vigente:
 - si configura come servizio per l'integrazione sociale, gestito per il tramite dei cittadini che lo frequentano, in un ottica di piena responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle Istituzioni stesse, compatibilmente con le risorse di volontariato effettivamente disponibili;
 - svolge attività di tipo ricreativo-culturale, solidaristico e socio-assistenziale, di promozione della vita di relazione;
 - si pone come riferimento polifunzionale di politica sociale degli anziani, rivolta a tutti i cittadini;
 - la modalità di gestione prevista è quella della "gestione sociale", imperniata su di un Comitato di gestione democraticamente eletto;
- la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale, e detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme

associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;

- l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative di cui sopra, riconoscendo le Forme Associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune, volendo promuovere nell'ambito del proprio territorio lo sviluppo di:

- un ruolo attivo dell'anziano nella Comunità locale e l'integrazione tra le diverse generazioni;
- spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta;
- servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili il più possibile ampi e completi;

ed avendo sul territorio comunale anche un servizio di Centro Diurno e destinato un immobile di proprietà a Centro Sociale, attiva, con l'Associazione CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA", una convenzione per la realizzazione di un programma di collaborazione per la gestione di attività di interesse pubblico e per la gestione del centro sociale, attività attinenti alle finalità statutarie dell'associazione stessa.

Art. 2

Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- gestire il servizio Centro Sociale, come descritto in premessa, nel rispetto dei principi definiti nella presente convenzione, integrando il proprio calendario delle attività con quello dell'Amministrazione Comunale.
- partecipare, nell'ambito dei Piani di Zona, a progetti di integrazione sociale;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione di attività/laboratori per il Centro di aggregazione giovanile e di progetti per il tempo libero a favore di altri soggetti;
- collaborare a progetti assistenziali o di qualificazione del sistema scolastico locale (es: vigilanza davanti alla scuola, accompagnamento sullo scuola bus per le uscite didattiche, laboratori tematici, ecc...);
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione del servizio di trasporto sociale mediante l'intervento di volontari con funzione di autista, occupandosi altresì, tenuto conto della disponibilità di volontari, della gestione del piano dei trasporti.

In applicazione del programma di riordino delle forme di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge regionale n.12/2013, approvato con deliberazione consiliare del Comune di Anzola dell'Emilia n. 11/2014, il servizio di trasporto sociale, in particolare la gestione amministrativa, potrà essere oggetto di conferimento all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Seneca". L'Associazione si rende disponibile alla prosecuzione dell'attività di cui al presente punto anche a seguito dell'eventuale conferimento della relativa gestione amministrativa all'ASP "Seneca";

- accudire, in collaborazione con il personale Comunale, con personale volontario, l'area verde di pertinenza del Centro Diurno;

- organizzare viaggi ricreativi culturali e vacanze climatiche per i soci, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Centri Sociali Anziani e Orti;
- gestire gli spazi verdi destinati alla coltivazione di ortaggi, al fine di dare continuità alla tradizione di “Fare l’Orto” nel rispetto del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 09.05.1996 e modificato con deliberazione di C.C. n. 83 del 25.09.1997.

Per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti il Comune concede il patrocinio per l’utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Il Comune si riserva, attraverso un confronto preliminare con l’Associazione, di concordare eventuali altre forme di collaborazione per l’attivazione e/o la riorganizzazione di servizi rivolti alla persona.

L’Associazione autogestirà il Centro Sociale in maniera autonoma, nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, attuando le linee di indirizzo concordate con l’Amministrazione Comunale attraverso l’approvazione della presente convenzione. Dette linee di indirizzo potranno essere annualmente aggiornate fra Comune e Associazione. La relazione tra il Comune e l’Associazione dovrà essere impostata secondo il principio della sussidiarietà. All’Associazione dovranno essere riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell’autofinanziamento.

Art. 3

Impegni del Comune

L’Amministrazione di Anzola dell’Emilia, a sostegno dell’associazione nell’ambito degli impegni di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all’Associazione, per un importo massimo di € 4.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 6, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell’importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse alla presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell’associazione.

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti congiunti, previa valutazione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 4

Utilizzo immobile

Il Comune di Anzola dell’Emilia, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, concede gratuitamente all’Associazione Centro Sociale Ricreativo Culturale “Cà Rossa” l’edificio di proprietà comunale sito in via XXV Aprile adibito a Centro Sociale, l’area esterna di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti all’assegnataria.

Il Comune prende atto che l’Associazione fisserà la propria sede legale presso l’edificio in parola.

L’Associazione si impegna a provvedere in proprio alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno; sono altresì a carico dell’Associazione le spese relative alla gestione del Centro Sociale nonché all’attuazione delle attività.

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

L’associazione si impegna in particolare a:

- utilizzare gli spazi concessi con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirlo all’Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la qualità di custode gli spazi concessi e adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della

medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- mantenere gli spazi concessi in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze. Le eventuali spese telefoniche sono a carico dell'Associazione;
- non danneggiare e deteriorare la proprietà e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.
- non modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti.

È fatto espresso divieto all'associazione di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi concessi. L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione dovrà utilizzare gli spazi concessi entro i limiti compatibili con le caratteristiche dell'edificio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare l'edificio dato in concessione, per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 5

Responsabilità ed obblighi

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Art. 6

Assicurazione

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

Art. 7

Verifiche

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il bilancio consuntivo delle attività nel quale compaia chiaramente il conto perdite e profitti. Il bilancio deve essere accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno e i progetti per il nuovo anno;
- il bilancio di previsione nel quale sia espressamente indicato, come previsto da statuto, l'utilizzo degli utili per le attività istituzionali e varie;

I dati del Bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del Centro Sociale.

Annualmente, prima della presentazione del programma annuale delle attività all'Assemblea dei Soci, l'Associazione e il Comune definiscono le iniziative ed attività culturali e ricreative che possono attuarsi congiuntamente e le rispettive quote di finanziamento.

Art. 8

Durata

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31.12.2018.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 9

Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 11
Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 14
Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131, ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 460/1997.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione

IL PRESIDENTE
(Dina Turrini)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **165** del **23/12/2015**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA' ROSSA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E DEL CENTRO SOCIALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 18/12/2015</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 18/12/2015</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 165 DEL 23/12/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 29/12/2015